

VICO S.r.l.
Stabilimento di Cairo Montenotte

“Piano di Adeguamento e prescrizioni”



Pagina lasciata intenzionalmente vuota

Indice

1 PIANO DI ADEGUAMENTO E PRESCRIZIONI.....	4
1.1 PROGETTO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE E AGGIORNAMENTO AIA.....	4
1.2 ELEMENTI COMUNI A TUTTI I REPARTI.....	4
1.3 DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE VEICOLI FUORI USO.....	5
1.3.1 Veicoli fuori uso.....	5
1.3.2 Veicoli ferroviari (rotabili).....	5
1.3.3 Gestione rifiuti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e altri rifiuti pericolosi	6
1.4 DESCRIZIONE IMPIANTO PER LA BONIFICA MATERIALI/RIFIUTI CONTAMINATI DA FIBRE (AMIANTO E/O FAV) E/O IDROCARBURI (AREA 51).....	6
1.5 TERMINALIZZAZIONE DI MATERIE PRIME DA BINARIO A BILICO STRADALE E VICEVERSA	7
1.6 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO DI RAFFINAZIONE METALLI PER RIFIUTI PERICOLOSI E NON (AREA 12).....	8
2 RIFIUTI.....	9
2.1 RIFIUTI GESTITI NEL COMPLESSO IPPC.....	9
2.2 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE RIFIUTI.....	10
2.3 AUTODEMOLIZIONE.....	14
2.4 IMPIANTO PER LA BONIFICA MATERIALI/RIFIUTI CONTAMINATI DA FIBRE (AMIANTO E/O FAV) E/O IDROCARBURI (AREA 51).....	19
2.5 IMPIANTO DI RAFFINAZIONE METALLI PER RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI (AREA 12).....	19
2.6 GARANZIE FINANZIARIE.....	20
3 EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	21
3.1 EMISSIONI CONVOGLIATE.....	21
3.2 EMISSIONI DIFFUSE.....	26
4 SCARICHI IDRICI.....	27
5 RUMORE.....	28
6 ENERGIA.....	29
7 PIANO DI DISMISSIONE E BONIFICA DEL SITO.....	29
8 PRESCRIZIONI GENERALI ATTIVITÀ IPPC.....	30
9 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC).....	31

1 PIANO DI ADEGUAMENTO E PRESCRIZIONI

1.1 PROGETTO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE E AGGIORNAMENTO AIA

Il progetto riguarda la modifica non sostanziale dell'AIA vigente relativamente all'estensione del perimetro dell'installazione IPPC a seguito di acquisizione di un nuovo spazio composto da capannone esistente già allestito per svolgimento di attività produttive e annessa corte esterna, oltre a linee di rotaie anch'esse esistenti e contestuale aggiornamento complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. 2399 del 07/09/2022.

1.2 ELEMENTI COMUNI A TUTTI I REPARTI

- Il sito è ubicato in un'area industriale dismessa compatibile con le attività svolte e dotata di collegamento viario e ferroviario: la presenza dell'infrastruttura ferroviaria offre la possibilità di un'eventuale trasporto dei rifiuti/manufatti tramite ferrovia, modalità privilegiata di conferimento dei rifiuti/manufatti.
- I dati con significatività ambientale e di processo sono registrati ed archiviati secondo "Documentazione del SQA" del sistema integrato UNI EN ISO 9001 -UNI EN ISO 14001.
- A protezione dell'area sono posizionati presidi antincendio (rete idrica antincendio a protezione dell'area ed estintori) adeguati per numero e tipologia alle caratteristiche del sito.
L'Azienda gestisce le attività soggette a prevenzione incendi in conformità al D.P.R. 151/2011 e s.m.i..
- Registrazione del movimento dei rifiuti sul registro di carico e scarico secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
- Ottimizzazione del processo di raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia attraverso la revisione n.1 del Piano di Gestione Acque che prevede lo scarico di tali acque nelle condotte fognarie del Consorzio Intercomunale Risanamento dell'Ambiente (CIRA) ed una gestione delle vasche attraverso un sistema PLC.
- Le lavorazioni dei rifiuti (pericolosi e non) nei vari reparti sono configurate secondo il seguente schema:
 - zona di conferimento ed eventuale stoccaggio temporaneo dei rifiuti in ingresso
 - area di processo
 - zona di stoccaggio del rifiuto trattato e di carico sui mezzi in uscita
 - aree per la viabilità
 - idonea recinzione su tutto il perimetro del sito ad esclusione dell'Area 13
 - deposito di sostanze da usare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali
- Le aree interne ed esterne interessate dalle lavorazioni risultano impermeabilizzate.
- Possibilità di accesso in tutte le zone con mezzi di sollevamento per interventi di modifica o manutenzione pesante.

1.3 DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE VEICOLI FUORI USO

L'Azienda svolge attività di demolizione di veicoli fuori uso all'interno del capannone denominato "Ex sintesi" e all'interno del capannone denominato "Area 13".

1.3.1 Veicoli fuori uso

Le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dei veicoli fuori uso, avvengono conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 209/2003 e dell'art. 231 del D.Lgs. n. 152/06.

L'Azienda, per la sua attività di demolizione di veicoli fuori uso, è regolarmente iscritta al "Registro Nazionale dei gas fluorurati ad effetto serra" nella sezione dedicata, come pure gli operatori operanti sugli impianti di condizionamento dei veicoli.

L'impianto di recupero dei gas presenti negli impianti di condizionamento dei veicoli (Codice EER 140601), è costituito da base mobile e viene utilizzato nelle aree produttive aziendali e di conseguenza riposizionato nella sua sede prestabilita alla fine di ogni procedura di rimozione gas. Lo stesso impianto utilizza bombole con capienza da 40 LT che, quando riempite vengono stoccate nell'apposita zona contraddistinta; tale impianto è conforme alla norma ISO 11650:1999 per le parti applicabili.

L'impianto di estrazione dei gas combustibili (metano e gpl) è composto da due attrezzature gestite sul piazzale esterno in zona adiacente ad accesso carraio secondario, indicato in planimetria. Tali attrezzature, atte alla combustione dei gas residui GPL/metano e al lavaggio a fine ciclo con gas inerte (azoto). Sono inoltre stati posizionati attorno all'impianto blocchi in cls disposti in quadro, in modo da proteggerlo da eventuali urti o danneggiamenti.

I fluidi aspirati vengono raccolti e depositati in recipienti identificati con etichettatura riportante il codice EER, di adeguata e idonea capacità.

Tutti i contenitori sono del tipo a tenuta stagna, con etichettatura contenente il codice EER. In particolare gli olii sono stoccati in conformità alla Circolare del Ministero degli Interni n. 8 del 17/04/1985, della Delibera Interministeriale del 27/07/1984 e del DM n.392 del 16/05/1986.

I carburanti sono avviati all'autoconsumo aziendale.

Successivamente alla messa in sicurezza, il veicolo viene disassemblato per l'avvio a recupero delle parti da valorizzare. La rivendita e il deposito parti di ricambio, sono stati realizzati tenendo presente la necessità di transitare con mezzi di sollevamento motorizzati tra le scaffalature e sono stati quindi previsti i necessari spazi di manovra ed un adeguato dimensionamento della viabilità tra le strutture portanti. I pezzi destinati ad un impiego tal quale sono cartellinati e stoccati per tipologia omogenea, in modo da permetterne una celere individuazione ai fini della rivendita. Gli scaffali sono stati certificati da tecnico abilitato, in riferimento alla portata sostenibile, in osservanza alla normativa vigente in materia.

1.3.2 Veicoli ferroviari (rotabili)

Le tipologie di veicoli ferroviari oggetto di lavorazione sono – a titolo non esaustivo - le seguenti:

- carri
- carrozze
- locomotori

dai quali scaturiscono prevalentemente materiali ferrosi e legno, da avviare a valorizzazione interna.

Per quanto concerne la demolizione delle carrozze e dei locomotori il discorso si sviluppa in modo più articolato non solo per la presenza di fluidi e componenti impiantistiche, ma soprattutto per l'eventuale presenza di fibre (amianto e/o FAV) all'interno del veicolo.

Per una disamina di dettaglio e per le metodiche di bonifica, si rimanda a quanto indicato in Allegato B – Rev.01 paragrafo 2.3 alla presente autorizzazione.

1.3.3 Gestione rifiuti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e altri rifiuti pericolosi

L'attività condotta in impianto prevede anche la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi costituiti da RAEE.

Per una disamina di dettaglio e per le metodiche di bonifica, si rimanda a quanto indicato in Allegato B – Rev.01 paragrafo 2.3 alla presente autorizzazione.

1.4 DESCRIZIONE IMPIANTO PER LA BONIFICA MATERIALI/RIFIUTI CONTAMINATI DA FIBRE (AMIANTO E/O FAV) E/O IDROCARBURI (AREA 51)

L'impianto, classificato Atex, consente le operazioni di bonifica per rifiuti e manufatti contaminati da idrocarburi e/o fibre (amianto e/o FAV).

L'Area 51 si presenta come una piazzola in cemento isolata dall'esterno attraverso una struttura in pannelli preformati che chiude due dei quattro lati ed il tetto ed a cui si accede attraverso due portali motorizzati posti su due lati.

L'area è dotata di un sistema di aspirazione dell'aria interna dimensionato per generare valori di depressione interna in modo da non permettere la fuoriuscita di polveri ed odori durante le lavorazioni di bonifica svolte all'interno, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente.

All'interno dell'Area 51 possono essere trattati sia rifiuti e/o manufatti contenenti idrocarburi e/o FAV, sia rifiuti e manufatti contenenti fibre (amianto e/o FAV).

Nel trattamento di rifiuti e/o manufatti contenenti idrocarburi, la lavorazione consiste nel trattamento mediante lavaggio ad alta pressione dei rifiuti con attrezzatura dedicata. Nello specifico i materiali e i manufatti oggetto di trattamento sono costituiti ad esempio (elenco non esaustivo) da vasche, cisterne, serbatoi, valvole e tubazioni, motori contaminati da idrocarburi o da altri inquinanti di analoga natura.

Il trattamento avviene tramite impianto di lavaggio a circuito azzerato delle acque, costituito da ambiente confinato con struttura portante in acciaio al carbonio e pannellatura coibente da 10 cm; l'impianto è dotato di pozzetto di raccolta acque resinato, con caditoie in acciaio inox.

Il lavaggio dei materiali avviene tramite getto di acqua pressurizzata, collegata ad impianto specifico. L'impianto a circuito chiuso per il trattamento delle acque reflue di processo è costituito da un primo pozzetto di decantazione e disoleazione dotato di pompa per l'invio ad un serbatoio di calma della capacità di 1 mc per la raccolta e il riciclo delle acque da rinviare al compressore per il riutilizzo.

Le acque di lavaggio esauste, in quanto più volte utilizzate, sono stoccate in un serbatoio di idonea capacità e caratteristiche di resistenza adeguate, su una superficie pavimentata e dotata di apposito bacino di contenimento. I rifiuti trattati sono avviati agli impianti autorizzati per le attività di recupero/smaltimento con cadenza almeno annuale.

Esiste la possibilità, mediante la succitata pompa, di eventuale rilancio ad un primo filtro a sabbia e ad un secondo filtro a carboni attivi adatti al trattamento di diversi tipi di inquinanti.

Nel trattamento di rifiuti e manufatti contenenti fibre (amianto e/o FAV), le operazioni di bonifica e trattamento degli stessi consentono di sostituire le operazioni in genere eseguite in loco mediante utilizzo di impianti o ambienti confinati di tipo tradizionale.

L'impianto consente di gestire tali operazioni di trattamento per il recupero di buona parte dei materiali, una volta trattati, semplificando le procedure amministrative e tecniche altrimenti necessarie per ciascun cantiere.

I rifiuti/manufatti contenenti fibre (amianto e/o FAV) opportunamente confezionati come previsto dalla Normativa di settore, sono trasferiti all'impianto tramite mezzi autorizzati della ditta Vico srl e/o imprese di trasporto iscritte all'Albo Gestori Ambientali.

L'impianto può ricevere:

- rifiuti contaminati da fibre (amianto e/o FAV) e che necessitano di trattamento prima di un successivo recupero/smaltimento - propri, di terze parti;
- manufatti, non classificati come rifiuti, contaminati da fibre (amianto e/o FAV) e che necessitano di trattamento prima di un successivo riuso - propri, di terze parti o in conto lavorazione.

L'impianto di bonifica è dotato di una unità di decontaminazione per il personale impiegato appositamente allestita ed utilizzata ad ogni ingresso ed uscita dall'area posta in depressione tramite impianto dotato di filtri assoluti; è stata inoltre prevista e allestita una unità di decontaminazione dei materiali, principalmente utilizzata per la decontaminazione dei sacchi di rifiuto in uscita dalle bonifiche amianto e fibre (amianto e/o FAV), ma utilizzabile all'occorrenza per la decontaminazione di sacchi o big bags contenenti rifiuti di altra natura.

Per una disamina di dettaglio e per le metodiche di bonifica, si rimanda a quanto indicato in Allegato B – Rev.01 paragrafo 2.4 alla presente autorizzazione.

1.5 TERMINALIZZAZIONE DI MATERIE PRIME DA BINARIO A BILICO STRADALE E VICEVERSA

L'attività di terminalizzazione di materie prime da binario a bilico stradale e viceversa ha riguardato principalmente e continuativamente la movimentazione e lo stoccaggio del carbonato di sodio per conto dello Stabilimento Solvay nel capannone all'uso dedicato. Con comunicazione n. 202 LM/am del 28/12/2016 l'azienda ha comunicato la cessazione della attività di terminalizzazione e stoccaggio del carbonato di sodio.

Resta inteso che l'azienda, a seguito di nulla osta favorevole della Provincia di Savona, potrà riprendere la suddetta attività di terminalizzazione previa comunicazione della ripresa della attività stessa comprensiva della descrizione e della valutazione dei suoi impatti ambientali.

1.6 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO DI RAFFINAZIONE METALLI PER RIFIUTI PERICOLOSI E NON (AREA 12)

Caratteristiche strutturali dell'impianto

L'impianto di raffinazione metalli è stato installato in un capannone esistente (che già ospita attrezzature autorizzate da AIA).

L'area esistente che ospita l'impianto di raffinazione metalli è denominata Area 12.

Trattasi di impianto per la valorizzazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi che consente di raggiungere un grado estremamente elevato di selezione e recupero della parte metallica degli stessi.

Tale impianto permette nel contempo di trasformare in MPS (materia prima seconda) un maggior quantitativo di rifiuti metallici (o parti di rifiuti metalliche), reimmettendoli nel sistema produttivo come "end of waste" (es. rame e relative leghe ai sensi del Reg UE 715/2013 e ferro, acciaio alluminio e relative leghe ai sensi del Reg UE 333/2011, in riferimento ai quali l'Azienda possiede entrambe le certificazioni in corso di validità).

L'impianto di raffinazione prevede al suo interno la gestione di tutto il sistema di aspirazione e trasporto pneumatico attraverso un sistema PLC che consente un'ottimizzazione dei consumi di energia elettrica in ragione delle diverse tipologie di rifiuti da sottoporre a recupero.

Operazioni di trattamento

L'impianto di raffinazione prevede di trattare rifiuti pericolosi e non pericolosi al fine di ottenere il recupero di frazioni metalliche altrimenti non realizzabile e sostenibile perseguendo altre modalità operative.

Modalità Operative

I quantitativi di sostanze/rifiuti trattati e la durata per ciascuna fase variano in funzione dell'operatività, delle esigenze di commessa e della logistica del sito produttivo in oggetto.

L'impianto nella sua complessità è schematizzabile in n.9 compartimentazioni dalle quali vengono aspirate le frazioni fini prodotte in ogni singola sezione (senza necessità di nebulizzazione di acqua alcuna), andando a ridurre e quasi a eliminare la produzione di polveri all'interno dell'Area 12 derivanti dall'impianto di raffinazione.

In linea generale i rifiuti che potranno essere avviati a recupero attraverso l'impianto di raffinazione metalli sono rifiuti pericolosi e non pericolosi (in campagne dedicate), che saranno conferiti in impianto VICO s.r.l. dopo opportune verifiche previste dalle procedure di sistema SGI di pre-accettazione e successiva accettazione.

2 RIFIUTI

2.1 RIFIUTI GESTITI NEL COMPLESSO IPPC

1. Presso l'impianto possono essere svolte le attività di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel rispetto di: codici EER individuati, modalità di trattamento, limiti temporali, operazioni di recupero/smaltimento, potenzialità massima di stoccaggio e trattamento giornaliero, definiti per le tipologie di rifiuti trattati, riportati nelle tabelle di cui all'**Appendice 1-Rev.01**, parte integrante e sostanziale della autorizzazione.
2. Le operazioni di recupero e smaltimento attuabili nell'impianto sono quelle indicate nell'allegato C e B del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., riconducibili a:
 - R4: riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici
 - R12: scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11: in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11; per i RAEE consiste in disassemblaggio della carcassa.
 - R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). Nelle suddette operazioni sono ricomprese inoltre le attività di riduzione volumetrica, la cernita e selezione, anche manuale, quando da tali operazioni non si ottengono materie prime secondarie (MPS) conformi ai dettami dei decreti attuativi di riferimento.
 - D13: Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12, specificato inoltre che "in mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12".
 - D14: Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13, intesa come l'insieme di operazioni meccaniche e/o fisiche (ad esempio apertura dei contenitori, confezionamento, travaso, infustamento, impacchettamento) che consentono di ottimizzare il conferimento dei rifiuti per il successivo smaltimento. Nel caso dell'accorpamento, i rifiuti in uscita potrebbero mantenere lo stesso Codice EER.
 - D15: Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti), senza alcun trattamento.
3. Lo stoccaggio massimo istantaneo e la potenzialità massima di trattamento dell'impianto non deve superare i seguenti quantitativi:

Stoccaggio massimo (R13-D15) di rifiuti (capacità istantanea) pari a:

 - 1000 tonnellate pari a circa 3.333 m³ considerando densità media 0,3 t/m³ di rifiuti pericolosi costituiti da veicoli fuori uso (autoveicoli e materiale rotabile ferroviario) (cfr. Appendice 1-Rev.01 – Tabella 1^a)

- 60 m³ di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dalla attività di demolizione/recupero autoveicoli (cfr. Appendice 1-Rev.01 – Tabella 1b)
- 90 m³ di rifiuti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE e altri rifiuti pericolosi (cfr. Appendice 1-Rev.01 – Tabella 2)
- 500 m³ di rifiuti pericolosi e non pericolosi contenenti idrocarburi e fibre artificiali vetrose (Area 51) - (cfr. Appendice 1-Rev.01 – Tabella 3)
- 500 m³ di rifiuti pericolosi contenenti fibre (amianto e/o FAV) (cfr. Appendice 1-Rev.01 – Tabella 4)
- 10.000 t, pari a 6.700 m³ di rifiuti non pericolosi (cfr. Appendice 1-Rev.01 – Tabella 5)
- 600 t, pari a 300 m³ di rifiuti pericolosi (cfr. Appendice 1-Rev.01 – Tabella 6)
- lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (Area 12) è ricompreso nella tabella 5 di cui sopra (cfr. Appendice 1-Rev.01 – Tabella 7)

Attività di trattamento (t/anno):

- Impianto di rifiuti pericolosi costituiti da veicoli fuori uso (autoveicoli e materiale rotabile ferroviario) – centro di raccolta e rottamazione - potenzialità di trattamento 110.000 t/anno pari a circa 355 t/giorno (calcolato come valore medio su 310 giorni lavorativi/anno) - (cfr. Appendice 1-Rev.01 – Tabella 1.a)
- Gestione rifiuti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE e altri rifiuti pericolosi potenzialità di trattamento 3000 t/anno pari a circa 12 t/giorno RAEE (cfr. Appendice 1-Rev.01 – Tabella 2)
- Impianto di trattamento rifiuti speciali pericolosi e non, contenenti idrocarburi / fibre artificiali vetrose (Area 51) - potenzialità di trattamento 150 m³/giorno pari a 45 t/g (cfr. Appendice 1-Rev.01 – Tabella 3)
- Impianto di trattamento di rifiuti pericolosi contenenti fibre (amianto e/o FAV) (Area 51) – potenzialità di trattamento 100 m³/giorno pari a 33 t/g (cfr. Appendice 1-Rev.01 – Tabella 4)
- Trattamento rifiuti non pericolosi - potenzialità di trattamento 110.000 ton/anno pari a 355 t/g (cfr. Appendice 1-Rev.01 – Tabella 5)
- Impianto di trattamento/raffinazione di rifiuti pericolosi (Area 12) – potenzialità di trattamento 15.000,00 t/anno pari a 50 t/giorno (cfr. Appendice 1-Rev.01 – Tabella 6)
- Impianto di trattamento/raffinazione di rifiuti non pericolosi (Area 12) – potenzialità ricompresa nella tabella 5 di cui sopra (cfr. Appendice 1-Rev.01 – Tabella 7).

2.2 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE RIFIUTI

1. La Società è tenuta a svolgere l'attività di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, garantendo un elevato livello di protezione ambientale, nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 152/2006, dal D.Lgs. n. 209/2003, dal D.Lgs. n. 49/2014 e loro s.m.i., nonché dai Regolamento UE rispettivamente n. 333/2011 del Consiglio d'Europa del 31 marzo 2011 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami metallici, e n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE.
2. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi.

3. Lo svolgimento dell'attività dovrà essere effettuato in conformità agli elaborati progettuali presentati, con le modalità previste in **Appendice 1-Rev.01** parte integrante e sostanziale della autorizzazione e nelle aree operative indicate nelle planimetrie (**Allegato 2e/1, 2e/2 e 2e/3**) presentate dalla ditta.
4. L'impianto dovrà essere gestito in maniera ordinata e razionale, in modo tale che l'organizzazione degli spazi destinati allo stoccaggio impedisca il mescolamento dei materiali di differente tipologia, in ogni fase della gestione dell'attività, contemporaneamente consenta facilità di movimento senza intralciare in alcun modo gli accessi.
5. L'attività deve essere svolta in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse in atmosfera, gas, odori molesti o pericolosi o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente (o limitare al massimo quelli/e eventualmente generati/e); per quanto non esplicitamente espresso nella presente autorizzazione, il gestore è tenuto a rispettare le disposizioni previste alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
6. Dovranno essere mantenuti efficienti tutti gli impianti, le attrezzature nonché le strutture.
7. Nel caso in cui non abbia già provveduto precedentemente, il Gestore dovrà predisporre ed inviare alla Prefettura di Savona - l'apposito "Piano di Emergenza Interna - PEI" (art. 26 - bis D.L 04/10/2018, n. 113, introdotto dalla legge di conversione 01/12/2018 n. 132 - G.U. 03/12/2018) e le informazioni necessarie per il "Piano di Emergenza Esterna – PEE" secondo le linee guida di cui al D.P.C.M. 27/08/2021.
8. E' espressamente vietato l'incenerimento di qualsiasi tipo di sostanza o di rifiuto, fatta eccezione per la combustione del Metano e del GPL estratto dai serbatoi degli autoveicoli.
9. Le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti.

Accettazione dei rifiuti in impianto

10. I rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto devono essere omologati, tramite apposito modulo di autodichiarazione, sottoscritto dal produttore del rifiuto e corredati, ove possibile, da analisi /Schede di Sicurezza. Le analisi sono finalizzate a verificare la compatibilità dei rifiuti con l'impianto ed il rispetto delle caratteristiche dichiarate.
11. I rifiuti in entrata all'impianto codificati come "non pericolosi" dal produttore, che presentano una "voce a specchio", devono essere accompagnati da apposita dichiarazione del produttore che ne attesti la provenienza e le caratteristiche, corredati, ove possibile, da analisi da effettuarsi da ogni produttore al primo conferimento e successivamente ogni 24 mesi e comunque ad ogni modifica del ciclo produttivo, che attestino la non pericolosità del rifiuto. Il relativo certificato deve essere conservato presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo.
12. La registrazione dei rifiuti accettati ed ammessi all'impianto di recupero deve garantire il controllo della tracciabilità secondo gli adempimenti di cui agli articoli 188 bis, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i..
13. I carichi di rifiuti che non abbiano le caratteristiche previste devono essere respinti. Nel caso in cui un carico di rifiuti venga respinto dovrà esserne data tempestiva comunicazione mediante PEC a:
 - Regione e Provincia in cui il rifiuto è stato prodotto
 - per conoscenza a: Regione Liguria e Provincia di Savona

Stoccaggio rifiuti

14. I rifiuti in attesa di recupero o trattamento non potranno rimanere stoccati in impianto per un periodo di tempo superiore a quello indicato nelle tabelle in Appendice 1-Rev.01 alla presente autorizzazione.
15. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire per tipologie omogenee; è vietato lo stoccaggio, il travaso e la miscelazione di rifiuti chimicamente tra loro non compatibili che possano pregiudicare l'efficacia di trattamento finale; è altresì, vietata la miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero di rifiuti pericolosi con non pericolosi, salvo deroga ai sensi dell'art. 187, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
16. La sola attività di messa in riserva R13, non produce materia prima secondaria, trattandosi di mero stoccaggio. I residui ricevuti in impianto mantengono pertanto la connotazione giuridica di "rifiuto" e devono essere accompagnati in uscita dall'impianto con formulario di trasporto riportante il medesimo codice EER di arrivo.
17. I rifiuti sottoposti a sola messa in riserva (R13) e destinati ad altre attività di gestione rifiuti, dovranno essere avviati ad effettivo ed oggettivo recupero in impianti autorizzati al recupero (da R1 a R12), evitando ulteriori passaggi ad impianti di sola messa in riserva. Gli stessi rifiuti dovranno avere caratteristiche conformi a quanto previsto dalla normativa sul recupero e per il loro successivo riutilizzo dovranno essere eseguite, ove previste, le verifiche ed analisi previste dalla norma e/o dalle specifiche autorizzazioni degli impianti di destinazione; ove si intenda procedere, successivamente alla prima messa in riserva, a una seconda messa in riserva presso altro impianto, ciò è consentito solo ed unicamente se il secondo impianto che effettua la messa in riserva svolga anche una o più tra le operazioni: cernita, selezione, frantumazione, macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti stessi".
18. Non sono ammesse pratiche di cambio codice su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto.
19. Dovranno essere sempre tenuti a disposizione, nelle immediate vicinanze, sostanze assorbenti da utilizzare in caso di sversamento il cui residuo sarà avviato a idoneo smaltimento.
20. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti; sui contenitori dovranno essere applicati appositi contrassegni indicanti il tipo di rifiuto contenuto e/o il relativo codice EER. Il deposito dei rifiuti pericolosi, dovrà avvenire in conformità alle norme tecniche generali indicate nel punto 4.1 della D.C.I. 27/07/84, nonché dalle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti e delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.
21. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta e di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 del volume di stoccaggio totale e comunque non inferiore a quello del contenitore più grande.
22. Dovrà essere assicurata la presenza di un idoneo bacino di contenimento opportunamente dimensionato per lo stoccaggio in bacini fuori terra di rifiuti liquidi.
23. Le operazioni di deposito preliminare e trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, dovranno essere svolte su area dotata di idonea pavimentazione impermeabile e resistente. A tal fine fermo restando il rispetto delle modalità gestionali definite dalla vigente normativa di settore, particolare cura dovrà essere dedicata alla manutenzione delle pavimentazioni, delle aree di stoccaggio e trattamento dei rifiuti e dei materiali trattati, di tutte le aree di manovra interne ed esterne dei capannoni, e in generale di tutte le componenti del sistema di protezione

del suolo e sottosuolo dal percolamento di sostanze accidentalmente sversate che dovranno garantire l'impermeabilità delle relative superfici.

24. Lo stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti ottenuti dovrà essere effettuato in maniera tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere, in condizioni di sicurezza, tutte le zone di stoccaggio e di lavorazione presenti nell'impianto, ed in modo tale da non intralciare in alcun modo gli accessi. Si dovranno inoltre mantenere costantemente puliti e in buono stato di efficienza e funzionalità le griglie, caditoie e i piazzali pavimentati soggetti a dilavamento da parte delle acque meteoriche nonché tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico, non ostruite e sgombre dai rifiuti.
25. Tutti i recipienti fissi e le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite idonee etichette o cartelli indicanti il tipo di rifiuto contenuto, il relativo codice EER e la pericolosità del rifiuto stesso.
26. Lo stoccaggio di rifiuti che potenzialmente potrebbero dar luogo a polveri dovrà avvenire in aree confinate.
27. Il materiale eventualmente stoccato in cumuli, che potenzialmente potrebbe dar luogo alla formazione di polveri, dovrà essere mantenuto costantemente umido in superficie e potrà essere protetto dalle acque meteoriche e dall'azione del vento mediante appositi sistemi di copertura, anche mobili.
28. I cumuli dei rifiuti stoccati devono risultare di altezza tale da non creare rischi di instabilità e di sicurezza.
29. Ciascun cumulo di rifiuti dovrà essere identificato (almeno con cartellonistica) in modo tale da individuare il rifiuto in entrata da destinare a trattamento (a cui si applica il limite volumetrico di stoccaggio massimo istantaneo indicato nell'Appendice 1-Rev.01) e i cumuli di materiale/rifiuto in corso di formazione in attesa delle verifiche finali per l'attribuzione della qualifica di MPS da EOW come previsto dai rispettivi regolamenti per le diverse tipologie di materiali.
30. Sui rifiuti uguali per tipologia merceologica, ma con diverso Codice EER, è consentita l'attività di pretrattamento codificata come R12 come già definita ai sensi della normativa vigente. In tal caso il rifiuto prodotto dovrà essere ricodificato con l'appropriato codice EER.
31. I rifiuti identificati dal Codice EER con cifre finali pari a -- -- 99 potranno essere conferiti all'impianto previa comunicazione alla Provincia di Savona con allegata relazione tecnica descrittiva e/o omologa e/o analisi chimica.
32. La gestione di rifiuti di origine urbana, sottoposti al regime di privativa comunale, dovrà avvenire nel rispetto della disciplina e delle procedure stabilite dall'art. 198 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

2.3 AUTODEMOLIZIONE

1. L'attività di autodemolizione deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 209/2003 e s.m.i. e dell'art. 231 del D.Lgs. n. 152/06.
2. Le operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei rifiuti pericolosi “veicoli fuori uso” codice EER 160104* sono autorizzati per una potenzialità massima di trattamento dell'impianto fino a 355 t/g calcolati su base annua.
3. Le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del D.Lgs. n. 119/2020 dovranno essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nell'impianto di demolizione, anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA.
4. E' fatto esplicito divieto di accatastare i veicoli/rimorchi se prima non si è provveduto ad effettuare le operazioni di trattamento e messa in sicurezza del veicolo fuori uso.
5. Durante le operazioni di messa in sicurezza e trattamento dei veicoli fuori uso e loro parti dovrà essere altresì garantito almeno:
 - la rimozione della batteria e dei fluidi;
 - la rimozione dei serbatoi di gas compresso;
 - la rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;
 - il prelievo del carburante e avvio a riuso;
 - la rimozione del filtro-olio;
 - la rimozione del catalizzatore e il deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;
 - la rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio;
 - la rimozione degli pneumatici in modo tale che possano essere effettivamente riciclati come materiali;
 - la rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, in modo tale da essere effettivamente riciclati come materiali;
 - la rimozione dei componenti in vetro.
6. Per la rimozione dei gas refrigeranti dagli impianti per l'aria condizionata dovranno essere rispettate, per le parti applicabili, le disposizioni di cui al D.M. 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1 ottobre 2002, n. 230 e, in ogni caso, si dovrà prevedere almeno:
 - alla rimozione degli stessi gas effettuata con dispositivi aspiranti operanti in circuito chiuso, per assicurare che non ci sia alcun rilascio di sostanze lesive in atmosfera;
 - per non compromettere l'eventuale successivo riutilizzo degli stessi gas, devono essere adottate opportune misure tali da garantire che gas diversi non siano miscelati tra loro;
 - al fine di evitare la fuoriuscita del gas refrigerante ancora disciolto nell'olio contenuto nel gruppo compressore dell'impianto di condizionamento, è necessario procedere alla sigillatura del gruppo compressore e successiva asportazione.

La Società dovrà inoltre adempiere agli obblighi previsti nel D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018 “Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra”.

7. Per l'estrazione e la combustione di eventuali combustibili gassosi, l'Azienda dovrà disporre di idonee apparecchiature. Qualora la Ditta non ne disponesse, dovrà accertarsi che eventuali

conferimenti di veicoli precedentemente alimentati a combustibili gassosi, avvengano solo a seguito di preventiva "bonifica", diversamente i veicoli dovranno essere respinti. Non è infatti ammessa l'accettazione di veicoli per i quali non sia possibile dimostrare l'avvenuta disinstallazione dell'impianto GPL e/o gas metano. La presente prescrizione cesserà di efficacia nel caso in cui l'Azienda sia in possesso o si doti di adeguata dotazione strumentale per l'estrazione e la combustione dei combustibili gassosi.

8. La gestione degli airbag deve avvenire nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui al D.Lgs. 209/2003 e s.m.i e del D.M. n. 101 del 12/05/2016 e s.m.i..
9. Durante le operazioni di smontaggio devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e quant'altro necessari alla tutela dell'incolumità degli operatori. Tali operazioni dovranno essere effettuate in area coperta provvista di pavimentazione impermeabile e pozzetto di raccolta cieco dei fluidi eventualmente sversati durante le stesse operazioni.
10. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare danni alle persone e dispersioni nell'ambiente.
11. I fluidi estratti dovranno essere stoccati in idonei contenitori chiusi, differenziati a seconda del contenuto, atti ad evitare fuoriuscite di inquinanti e costruiti con materiali non corrodibili dalle sostanze contenute, sui medesimi dovrà risultare apposta idonea etichetta identificativa del contenuto e del Codice EER. Tali contenitori devono essere ricoverati al coperto, in condizioni di sicurezza per gli addetti all'impianto fino al successivo conferimento a ditta autorizzata.
12. Le batterie dovranno essere stoccate in appositi contenitori coperti, o ubicati al coperto, caratterizzati da adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alla caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, i contenitori dovranno altresì essere dotati di sistema di raccolta dei liquidi eventualmente fuoriusciti. Dovrà essere altresì rispettato, per le parti applicabili, quanto stabilito dal D.M. n. 20 del 24 gennaio 2011.
13. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.
14. Gli pneumatici fuori uso dovranno essere gestiti tenendo in considerazione le pertinenti disposizioni previste dal D.M. 11/04/2011 n. 82 e s.m.i. *"Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'art. 228 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152"*.
15. Dovrà essere rispettata, per le parti applicabili, la normativa vigente in materia di pile, accumulatori e loro rifiuti, in particolare il D.Lgs. 20/11/2008, n. 188 e s.m.i. *"Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE"*.
16. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/2003 e dall'art. 231 del D.Lgs. 152/2006 e loro s.m.i..
17. La cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico dei veicoli consegnati al centro di raccolta, deve essere effettuata entro i termini, e con le modalità, stabiliti dal D.Lgs. n. 209/2003 e dall'art. 231 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
18. E' ammesso il deposito dei rifiuti identificati con il codice EER 160106 *"veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose"*, provenienti dalla propria attività, su area esterna, sempre all'interno dell'insediamento, lungo il fianco del capannone, anche

sovrapposti con la cura di non superare l'altezza di n. 2 veicoli stante il fatto che l'area interessata presenta le caratteristiche previste dal D.Lgs. n. 209/03 e s.m.i..

19. La presa in carico dei rifiuti contenenti amianto dovrà essere effettuata esclusivamente nei confronti di rifiuti già imballati, codificati ed etichettati nel rispetto di quanto previsto dalla L. 257/92 e dal D.M. 06/09/1994 e dalle altre normative vigenti relative alla gestione e dismissione dei rifiuti contenenti amianto. Deve essere esclusa qualsiasi forma di manipolazione o ricondizionamento dei rifiuti contenenti amianto ed amianto in fibre libere all'esterno dell'impianto di trattamento di cui alla presente autorizzazione.
20. I rifiuti in ingresso contenenti amianto, dovranno essere conferiti riportando già sul formulario la sigla D (operazione da destinare a smaltimento) o R (operazione da destinare a recupero) a seconda delle operazioni che l'azienda ha deciso di effettuare sul rifiuto stesso, ovvero dev'essere chiarito indiscutibilmente, già alla presa in carico sul formulario stesso, che il rifiuto non sarà oggetto di alcun trattamento e pertanto avrà destinazione finale presso impianti di smaltimento mediante operazioni identificate con la lettera D. Pertanto lo stoccaggio dei rifiuti ammessi nell'impianto per la sola messa in riserva R13 dovrà essere finalizzato al successivo trattamento R4 autorizzato con il provvedimento autorizzativo, mentre i rifiuti in ingresso ammessi con formulario riportante la destinazione D15, dovranno esclusivamente essere conferiti presso impianti autorizzati. I rifiuti con medesimo codice, ma diversa destinazione, dovranno essere stoccati separatamente ed etichettati in maniera univoca per la semplice destinazione.

Gestione RAEE

21. La gestione dei rifiuti RAEE dovrà rispettare le prescrizioni di cui agli allegati VII e VIII del D.Lgs. n. 49/2014 e s.m.i.. In particolare il Gestore è tenuto a:
 - 21.1. assicurare che il conferimento, la messa in riserva ed il trattamento (consistente esclusivamente nella selezione manuale) di RAEE siano effettuati esclusivamente al coperto, in conformità all'Allegato VII del D.Lgs. 49/2014. In ogni caso RAEE eventualmente e sporadicamente stoccati all'aperto dovranno essere dotati di copertura impermeabile al fine di impedirne il dilavamento meteorico;
 - 21.2. annotare sul registro di carico e scarico il peso dei RAEE in entrata, nonché dei loro componenti, ed in uscita le quantità effettivamente recuperate in conformità all'art. 19, comma 4 del D.Lgs. n. 49/2014;
 - 21.3. rispettare le prescrizioni operative contenute nell'Allegato VII al D.Lgs. n. 49/2014, relativamente alle fasi di presa in carico dei rifiuti RAEE in ingresso e di stoccaggio (R13) degli stessi.

Controllo radiometrico

22. Sui rifiuti metallici e sui RAEE in ingresso deve essere assicurata la sorveglianza radiometrica, secondo le modalità definite dalla procedura di monitoraggio radiometrico presentata dalla Ditta.
23. Eventuali futuri aggiornamenti della procedura finalizzata a definire il protocollo di controlli della radioattività sui carichi in ingresso elaborata con il supporto di "esperto qualificato" appositamente incaricato, dovranno essere comunicati ad ARPAL, Provincia e Comune di Cairo Montenotte.
24. Devono essere identificate nella planimetria generale dell'impianto, di cui al successivo Paragrafo 8 Punto 1, le zone dedicate alla sosta temporanea dei mezzi che hanno dato luogo

ad una anomalia. Tali zone dovranno essere opportunamente delimitate e segnalate, con cartellonistica contenente il simbolo di pericolo radioattività.

25. Dovranno essere allegati alla procedura i modelli di registrazione delle misure effettuate e il modello di comunicazione da inviare agli enti competenti a seguito di esito positivo del controllo radiometrico, tenuto conto di quanto previsto all'art. 157 del D.Lgs. n. 230/1995, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2011.
26. Dovranno essere registrate le misure effettuate ai fini della sorveglianza radiometrica.
27. L'avvenuta sorveglianza radiometrica dovrà essere attestata, anche periodicamente, comunque almeno trimestralmente da parte dell'esperto qualificato appositamente incaricato, secondo quanto previsto dall'art. 157 del D.Lgs. 230/1995, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2011.
28. I risultati dei controlli radiometrici ed in generale che tutta la documentazione facente parte del sistema di sorveglianza radiometrica dovrà essere conservata per almeno 5 anni.

Cessazione della qualifica di rifiuto

29. La sola attività di messa in riserva R13, non produce materia prima secondaria, trattandosi di mero stoccaggio. I residui ricevuti in impianto mantengono pertanto la connotazione giuridica di “rifiuto” e devono essere accompagnati in uscita dall'impianto con formulario di trasporto riportante il medesimo codice EER di arrivo.
30. La cessazione della qualifica di rifiuto (EOW) dei materiali derivanti dalla attività della Ditta Vico S.r.l. avverrà con le seguenti modalità:
 - a) rottami di ferro e/o alluminio e loro leghe, l'acquisizione della qualifica di materia prima seconda (MPS) potrà avvenire solamente a condizione che la Ditta abbia ottenuto – e mantenga – la specifica certificazione per la norma CE 333/2011 “Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
 - b) rottami di rame e le sue leghe, l'acquisizione della qualifica di materia prima seconda (MPS) potrà avvenire solamente a condizione che la Ditta abbia ottenuto – e mantenga – la specifica certificazione per la norma CE 715/2013 “Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”.

In assenza delle sopracitate certificazioni tali materiali in uscita dall'impianto manterranno la qualifica di rifiuto e non si trasformeranno in MPS a causa del trattamento e dovranno essere identificati mediante adeguato codice EER e corredati di Formulario di Identificazione Rifiuto FIR ed avviati ad altro impianto di recupero autorizzato a ricevere e trattare i rifiuti di cui al presente punto.

31. Per quanto attiene la determinazione della cessazione della qualifica di rifiuto degli altri rifiuti, ivi compresi quelli derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei “veicoli fuori uso”, così come stabilito dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, in assenza di specifica disciplina comunitaria ovvero – in subordine – di specifici decreti ministeriali, saranno ancora considerati rifiuti e dovranno essere avviati presso impianti di recupero di rifiuti autorizzati ed identificati con un opportuno codice EER.

32. L'eventuale successiva acquisizione dei titoli necessari affinché il trattamento effettuato dall'Azienda possa determinare la cessazione della qualifica del rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/06 potrà costituire una modifica non sostanziale a condizione che:
 - a) venga data preventiva comunicazione della acquisizione dei requisiti necessari
 - b) non vengano introdotte nuove tipologie di rifiuti
 - c) non aumentino i quantitativi di rifiuti autorizzati
 - d) non vengano introdotte nuove lavorazioni
33. I rifiuti in uscita dall'impianto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 188 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovranno essere conferiti a soggetti autorizzati alla loro gestione, nel rispetto delle norme vigenti.

Rifiuti prodotti dalla attività del complesso IPPC

34. I rifiuti prodotti dalle attività dell'impianto di trattamento e non destinati a diventare MPS da EOW, saranno gestiti come previsto dall'art 183 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (deposito temporaneo) se non compresi all'interno dell'Appendice 1-Rev.01 "Elenco dei rifiuti autorizzati" del provvedimento autorizzativo.
35. I materiali in uscita dalle attività di trattamento/recupero, ancora conservanti la qualifica di rifiuto ma destinati a diventare MPS da EOW, verranno stoccati unitamente ai rifiuti con medesimo codice EER già sottoposti alle attività di verifica e controllo, nel cumulo dei rifiuti/materiali che darà origine all'EOW in uscita.
36. Dovrà essere pertanto prevista la creazione di appositi cumuli di rifiuti destinati a divenire EOW costituiti da categorie omogenee di rifiuti che verranno stoccati provvisoriamente nelle apposite aree identificate cartograficamente, per un periodo non superiore all'anno, prima della loro commercializzazione.
37. I cumuli di rifiuti prodotti/decadenti dai rifiuti in ingresso all'impianto dovranno essere separati fisicamente nel caso in cui gli stessi non siano destinati a diventare EOW, ad eccezione dei rifiuti di cui al codice EER 150202, 160103, 160212, 160213, 160215, 160601, 170409, 170601, 170603 e 170605.
38. I rifiuti in ingresso riconducibili ai Regolamenti 333/2011 e 715/2013 che per natura sono destinati a diventare EOW potranno essere gestiti in cumuli unitamente ai materiali in uscita dalle attività di trattamento/recupero (detti decadenti) con medesimo codice EER secondo le specifiche procedure di sistema di gestione.
39. La gestione dei "rifiuti propri prodotti", per i quali è previsto l'allontanamento verso idonei impianti di smaltimento e/o recupero dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dall'art. 183, lett. bb) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. se tali rifiuti non sono compresi all'interno dell'Appendice 1-Rev.01 "Elenco dei rifiuti autorizzati" del provvedimento autorizzativo.
40. I rifiuti che non sono destinati a diventare MPS da EOW, devono essere conferiti a soggetti autorizzati ad effettuare operazioni di recupero o smaltimento. La ditta dovrà accertarsi, pertanto, che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti, per le successive operazioni di recupero o smaltimento, siano in possesso di regolare autorizzazione/iscrizione secondo la normativa ambientale vigente.
41. La registrazione dei rifiuti accettati ed ammessi all'impianto di recupero deve garantire il controllo della tracciabilità, secondo gli adempimenti di cui agli articoli 188 bis, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 258 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i..

2.4 IMPIANTO PER LA BONIFICA MATERIALI/RIFIUTI CONTAMINATI DA FIBRE (AMIANTO E/O FAV) E/O IDROCARBURI (AREA 51)

Nell'impianto denominato Area 51 oltre ai rifiuti, nei limiti quantitativi di trattamento e stoccaggio di cui al precedente paragrafo 2.1 punto 3 ed indicati in Tab. 3 e 4 dell'Appendice 1-Rev.01, parte integrante della presente autorizzazione, possono essere trattati rifiuti/manufatti da bonificare contaminati da fibre di amianto (e/o FAV) e da idrocarburi. Per la bonifica degli stessi si applicano le seguenti prescrizioni:

1. L'accettazione dei rifiuti/manufatti in ingresso dovrà essere effettuata conformemente alla procedura operativa presentata dalla Ditta.
2. La gestione documentale dei rifiuti/manufatti in ingresso dovrà essere espletata conformemente alla procedura operativa presentata dalla Ditta.
3. La certificazione dei rifiuti/manufatti in uscita dell'impianto dovrà essere espletata conformemente alla procedura operativa presentata dalla Ditta.
4. La movimentazione dei rifiuti/manufatti in ingresso dovrà essere effettuata sul "Registro manufatti/attrezzature/componenti ricevuti in conto lavorazione da avviare a successivo riutilizzo", numerato e vidimato.
5. Copia delle sopracitate procedure è conservata agli atti di questa Provincia. Ogni modifica o variazione di quanto sopra riportato dovrà essere preventivamente comunicato per l'aggiornamento delle procedure stesse.
6. Le acque di lavaggio utilizzate in impianto per il trattamento di bonifica, una volta divenute esauste, in quanto non più riutilizzabili, dovranno essere stoccate in serbatoi di idonea capacità e caratteristiche di resistenza adeguate, posizionate su superficie pavimentata e dotata di apposito bacino di contenimento.
7. Le acque di lavaggio esauste dovranno essere smaltite/recuperate con opportuno codice EER presso impianti autorizzati ed i carboni esauriti dei filtri dovranno essere rigenerati e/o smaltiti con opportuno codice EER, presso impianti autorizzati.

2.5 IMPIANTO DI RAFFINAZIONE METALLI PER RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI (AREA 12)

Nell'impianto denominato Area 12 possono essere trattati rifiuti pericolosi e non pericolosi al fine di ottenere il recupero di frazioni metalliche, nei limiti quantitativi di trattamento e stoccaggio di cui al precedente paragrafo 2.1 punto 3 ed indicati in Tab. 6 e 7 dell'Appendice 1-Rev.01, parte integrante del provvedimento autorizzativo. Per la raffinazione degli stessi si applicano le seguenti condizioni:

1. potranno essere conferiti in impianto di raffinazione esclusivamente i rifiuti pericolosi e non pericolosi che sono stati accettati in ingresso all'impianto VICO S.r.l. e, quindi, solamente quelli sottoposti a preliminare verifica come previsto dalle procedure di sistema SGI di pre-accettazione e successiva accettazione (valutazioni di omologa in termine di verifiche visive, strumentali, verifica documentale di accompagnamento del carico).
2. I rifiuti di cui sopra potranno essere destinati a trattamento tramite l'impianto di raffinazione:
 - direttamente dalla messa in riserva R13, per rifiuti pericolosi e non pericolosi; e/o:
 - selezione a piazzale, per rifiuti non pericolosi;
 - passaggio intermedio di pre-lavorazione in Area 51, per rifiuti pericolosi;

- passaggio intermedio di pre-lavorazione in impianto di densificazione e/o altre attrezzature, per i rifiuti non pericolosi.
3. Dopo le operazioni di trattamento di raffinazione:
- i rottami di ferro e/o alluminio e loro leghe cesseranno la qualifica di rifiuto ed acquisiranno la qualifica di materia prima seconda (MPS) solo esclusivamente se risulteranno conformi al Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011;
 - i rottami di rame e le sue leghe cesseranno la qualifica di rifiuto ed acquisiranno la qualifica di materia prima seconda (MPS) solo esclusivamente se risulteranno conformi al Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013.
4. Qualora, dopo il trattamento all'interno dell'impianto di raffinazione, i rottami di cui sopra non risultassero conformi ai Regolamenti UE sopracitati, tali materiali in uscita dall'impianto manterranno la qualifica di rifiuto, non si trasformeranno in MPS (materia prima seconda), dovranno essere identificati mediante adeguato codice EER e, corredati di Formulario di Identificazione Rifiuto FIR, dovranno essere avviati ad altro impianto di recupero o smaltimento autorizzato a ricevere e trattare i medesimi rifiuti.

2.6 GARANZIE FINANZIARIE

- a) Dovrà essere presentata alla Provincia di Savona, nel più breve tempo possibile e comunque nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, apposita appendice alla garanzia finanziaria in essere che riporti i nuovi estremi autorizzativi (numero del provvedimento autorizzativo e l'adeguamento ISTAT).
- b) La Ditta dovrà altresì stipulare e mantenere attiva per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, una polizza RC Inquinamento di importo almeno pari, o superiore, a quello previsto al precedente punto a). Detta polizza, in corso di validità, dovrà essere esibita a richiesta di qualsiasi soggetto deputato al controllo in materia ambientale.
- c) La mancata presentazione della appendice della garanzia finanziaria si configura come inottemperanza delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo. Lo svincolo delle garanzie stesse potrà essere consentito a cessazione dell'attività e previa verifica dello stato dei luoghi e della messa in pristino dell'area utilizzata da parte di questa Provincia e degli Enti competenti.

3 EMISSIONI IN ATMOSFERA

3.1 EMISSIONI CONVOGLIATE

1. Le emissioni convogliate dovranno essere contenute entro i seguenti limiti:

Emissione	Portata max	Inquinante	Limite (mg/Nm ³)	Flusso di massa (kg/h)
E1 (Bonifica amianto e/o idrocarburi)	6.500 Nm ³ /h	Polveri di cui amianto ⁽¹⁾	10 0,1	----- 0,5
		TVOC	30	-----

		ΣCd -Tl	0,2	-----
		Σ Ni-Se	1	-----
		Σ As-Cr(VI)-Co	1	-----
		Σ Sb-Cr(III)-Mn-Pb-Cu-Sn-V	5	-----
		HF	5	-----
HCl	30	-----		
Nebbie oleose	20	-----		
Nebbie acide	10	-----		
E2 (Impianto di densificazione e valorizzazione, mulino a martelli)	30.000 Nm ³ /h	Polveri	5	-----
		TVOC	30	-----
		ΣCd -Tl	0,2	-----
		Σ Ni-Se	1	-----
		Σ As-Cr(VI)-Co	1	-----
		Σ Sb-Cr(III)-Mn-Pb-Cu-Sn-V	5	-----
		Nebbie oleose	20	-----
E3 (impianto di raffinazione)	9.000 Nm ³ /h	Nebbie oleose	20	-----
		TVOC	10	-----
E4 (impianto di raffinazione)	15.000 Nm ³ /h	Polveri	2	---
		ΣCd -Tl	0,2	-----
		Σ Ni-Se	1	-----

1 il limite in concentrazione dell'inquinante amianto dovrà essere rispettato qualora sia raggiunta o superata la soglia di rilevanza.

		Σ As-Cr(VI)-Co	1	----
		Σ Sb-Cr(III)-Mn-Pb-Cu-Sn-V	5	---
		TVOC	10	---
E5 (impianto di raffinazione)	50.000 Nm ³ /h	Polveri	2	---
		Σ Cd -Tl	0,2	---
		Σ Ni-Se	1	
		Σ As-Cr(VI)-Co	1	
		Σ Sb-Cr(III)-Mn-Pb-Cu-Sn-V	5	

2. i valori limite riportati al punto 3.1.1 per le emittenti E3-E4-E5, secondo quanto disposto dall'art.269 c.4 lettera b), sono riferiti alle sostanze pertinenti al tipo di rifiuto trattato dall'impianto di raffinazione durante l'autocontrollo e/o controllo di parte pubblica. A tal fine l'Azienda dovrà:

a) in caso di controllo di parte pubblica dichiarare all'Ente di Controllo, in base alla relativa omologa di ogni lotto di rifiuti in ingresso, le relative dichiarazioni del produttore del rifiuto originario, dalle quali si evinca il ciclo di lavorazione che lo ha prodotto, quali siano i potenziali inquinanti presenti, eventuale caratterizzazione analitica/SDS. Qualora si riscontrasse in fase di omologazione del rifiuto l'eventuale presenza di diossine e ritardanti di fiamma, si renderà necessario accertamento mediante caratterizzazione analitica del lotto in questione.

b) in caso di autocontrollo allegare ai report analitici, relativa caratterizzazione analitica di ogni lotto di rifiuto in ingresso al momento del campionamento, e relativa dichiarazione delle sostanze attese in emissione.

3. I campionamenti e le misure dovranno essere effettuati in condizioni rappresentative del funzionamento dell'impianto; tali condizioni dovranno essere riportate all'interno del rapporto di prova come previsto al punto 2.1. dell'Allegato 6 alla parte V del D.Lgs 152/2006.

4. La strategia di campionamento (tempi e numero di prelievi necessari) dovrà essere stabilita in accordo a quanto disposto dal manuale UNICHIM n°158/88, fatto salvo quanto previsto al punto 2.3 dell'allegato 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 ("Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite. L'autorizzazione può stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dal presente punto 2.3 nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantirne l'applicazione").

5. Ai sensi dell'art. 269 c.6 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii il gestore dovrà comunicare ad ARPAL, Provincia di Savona e Comune di Cairo Montenotte. con un anticipo di almeno 15 giorni, la messa in esercizio delle emissioni **E3, E4**; durante la fase di messa in esercizio, il gestore dovrà valutare contemporaneamente la conformità dello stabilimento realizzato al progetto presentato e successivamente autorizzato ed anche l' idoneità degli impianti realizzati a svolgere le attività per i quali sono stati progettati.
6. Entro 30 giorni, dalla data di cui sopra, la Ditta dovrà eseguire la messa a regime, la cui data dovrà essere comunicata ai suddetti enti con almeno 5 giorni di anticipo. Durante tale fase la Ditta ha l'obbligo di verificare la rispondenza dell'impianto di raffinazione a quanto prescritto al precedente paragrafo 3.1 punto 1 mediante campionamenti delle emissioni **E3, E4**, in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime; tale periodo dovrà avere una durata non inferiore a 10 giorni.
7. L'eventuale superamento dei limiti emissivi, durante la fase di messa a regime, di cui al precedente paragrafo 3.1 punto 5 ai sensi dell'art. 271 c.14 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. non costituirà violazione delle prescrizioni; la Ditta tuttavia dovrà comunicare a questa Provincia, Comune di Cairo Montenotte, ARPAL, le difformità riscontrate producendo inoltre opportuna documentazione attestante i correttivi che intende operare per il rientro a conformità (es. introduzione di nuovi sistemi di abbattimento o potenziamento di quelli esistenti).
8. I filtri asserviti alle emissioni **E1, E2, E3, E4, E5** dovranno essere gestiti come segue:
 - E1:** misuratore di pressione differenziale (o dispositivo/procedura equivalente), al fine della verifica delle perdite di carico; tale misuratore tramite opportuno circuito di consensi, dovrà fornire agli operatori un segnale di allarme acustico e/o visivo in caso di pressione fuori range durante il funzionamento del filtro depolveratore stesso; relativamente alla verifica dell'efficienza dei carboni attivi dovrà essere previsto una misurazione della concentrazione TVOC a monte e valle del filtro stesso;
 - E2:** misuratore di pressione differenziale (o dispositivo/procedura equivalente), al fine della verifica delle perdite di carico; tale misuratore tramite opportuno circuito di consensi, dovrà fornire agli operatori un segnale di allarme acustico e/o visivo in caso di pressione fuori range durante il funzionamento del filtro depolveratore stesso;
 - E3:** il liquido esausto dello scrubber , al termine del trattamento a batch, dovrà essere caratterizzato per il suo successivo invio a smaltimento
 - E4:** misuratore di pressione differenziale (o dispositivo/procedura equivalente), al fine della verifica delle perdite di carico; tale misuratore tramite opportuno circuito di consensi, dovrà fornire agli operatori un segnale di allarme acustico e/o visivo in caso di pressione fuori range durante il funzionamento del filtro depolveratore stesso; relativamente alla verifica dell'efficienza dei carboni attivi dovrà essere previsto una misurazione della concentrazione TVOC a monte e valle del filtro stesso;
 - E5:** misuratore di pressione differenziale (o dispositivo/procedura equivalente), al fine della verifica delle perdite di carico; tale misuratore tramite opportuno circuito di consensi, dovrà fornire agli operatori un segnale di allarme acustico e/o visivo in caso di pressione fuori range durante il funzionamento del filtro depolveratore stesso.
9. Dovrà essere previsto un programma di manutenzione trimestrale per la pulizia e la verifica di funzionamento dei suddetti pressostati differenziali (o dispositivi equivalenti).
10. In caso di disservizio degli impianti di abbattimento asserviti (sia filtri assoluti sia carboni attivi) alle emissioni E1, E2, E3, E4, E5 la lavorazione della corrispondente linea a monte dovrà essere immediatamente sospesa, compatibilmente con le problematiche di processo, e non potrà essere

ripresa fino al ripristino della funzionalità degli impianti di abbattimento stessi; la ditta dovrà sostituire i filtri per il particolato (filtri a tessuto) asserviti a dette emissioni, ogni qualvolta si verifichino problemi dovuti al loro intasamento o alla loro rottura. A tal proposito la ditta dovrà sempre conservare a magazzino un set di filtri nuovi (almeno tre maniche/tasche per tipo di filtro) per l'immediata sostituzione. La ditta dovrà altresì documentare, ove richiesto dagli organi competenti, la destinazione dei filtri esausti, per i quali deve essere assicurato il "Controllo della tracciabilità dei rifiuti" secondo le modalità di cui all'art. 188 bis del D.Lgs 152/2006.

11. La Ditta dovrà sostituire i carboni attivi ogni qualvolta sia necessario e comunque in modo tale che l'efficienza di abbattimento degli stessi non sia mai inferiore all'80%.
12. Dovrà essere previsto un programma di manutenzione che, con frequenza trimestrale, verifichi lo stato di efficienza dei filtri asserviti alle emissioni E1, E2, E3, E4, E5 e che, con frequenza semestrale, preveda una manutenzione generale dei sistemi di abbattimento installati.
13. Dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate progressivamente, vidimate dall'ente di controllo, le operazioni di manutenzione dei filtri installati, le sostituzioni effettuate (data e tipologia di intervento), nonché le operazioni di manutenzione dei pressostati differenziali. Detto registro sarà conforme ai modelli esemplificativi riportati in Appendice 2 (per quanto riguarda i sistemi di abbattimento) e in Appendice 3 (per i pressostati differenziali) dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06 e dovrà essere conservato, a disposizione dell'Ente di controllo, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.
14. Nel caso si verifichi un guasto agli impianti di abbattimento tale da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione ovvero in caso di verifica, nel corso degli autocontrolli, di un superamento dei valori limiti alle emissioni in atmosfera la ditta dovrà darne comunicazione a Provincia, ARPAL e Comune di Cairo Montenotte, anche per le vie brevi, entro le otto ore successive.
15. Le emissioni dovranno essere numerate ed identificate univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo.
16. I punti di prelievo dovranno essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve garantire il rispetto delle condizioni indicate nelle norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259:2007 ed UNI EN 16911:2013). Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con idonei bocchelli secondo le indicazioni indicate dalla norma UNI EN 15259:2007 ed UNI EN 16911:2013. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più bocchelli, per i condotti a sezione circolare secondo le indicazioni della norma UNI EN ISO 16911-1 (2013). Nel caso di camini superiori a 2 m è necessario inserire prese di campionamento contrapposte al fine di poter ispezionare lo stesso diametro da lati opposti del camino. Le prese per la misura ed il campionamento degli effluenti dei condotti per lo scarico in atmosfera, (dotate di opportuna chiusura e aventi diametro pari ad almeno 4"), dovranno essere accessibili in sicurezza mediante strutture fisse e gli stessi condotti dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente regolamento comunale.
17. La postazione di lavoro dovrà avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento degli operatori in sicurezza, ovvero dotata di parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo; in particolare la piattaforma di lavoro dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - superficie utile al netto di ostacoli : $\geq 2 \text{ m}^2$

- larghezza minima: $\geq 1,2$ m
 - il punto di prelievo dovrà essere ubicato ad una quota compresa tra 120 e 150 cm rispetto al piano di calpestio della piattaforma
 - spazio dietro il foro di prelievo: $\geq 1,2$ m
 - altezza minima libera, sopra la piattaforma di lavoro: ≥ 2 m
 - la piattaforma dovrà essere realizzata in materiali idonei per reggere il peso degli operatori e delle apparecchiature necessarie, comunque la portata non dovrà essere inferiore a 400 kg/m^2
 - in prossimità del punto di prelievo dovrà essere disponibile almeno una presa di energia elettrica a 220 V, conforme alle norme specifiche con interruttore differenziale magnetotermico ed interruttore di esclusione
 - presenza di sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es carrucola con fune idonea) provvista di idoneo sistema di blocco per quote superiori a 5 m, sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante per quote superiori a 15 m
18. Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'allegato E-Rev.01 alla presente autorizzazione, con la frequenza e le tempistiche ivi previste; il rilevamento dovrà essere effettuato secondo le modalità ed utilizzando i metodi analitici citati nell'Allegato E-Rev.01.
19. Relativamente all'emittente E6 (ossitaglio), nel caso che il gestore verifichi la sussistenza di quanto previsto all'art. 270 c.1 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., (emissioni tecnicamente convogliabile), dovrà comunicare almeno 60 giorni prima a Provincia di Savona, ARPAL, Comune di Cairo Montenotte l'attivazione della suddetta emissione.
20. Nel caso che dagli autocontrolli di cui alla tabella 5 del PMC di cui all'allegato E-Rev.01, sulle emissioni diffuse ED1, ED2,ED2bis, risultassero valori di concentrazioni dei parametri monitorati tali da comportare un rischio sanitario, previo parere dello PSAL territorialmente competente, l'A.C. potrà disporre il convogliamento delle suddette emissioni ai sensi dell'art. 270 c.2 Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii..
21. Devono essere messe in atto misure per il contenimento delle emissioni diffuse di prodotti polverulenti provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico/scarico, o stoccaggio previste nell'allegato V, parte V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
22. Lo stoccaggio dei rifiuti polverulenti dovrà essere svolto adottando le migliori tecniche di stoccaggio disponibili e realizzando lo stoccaggio in condizioni di sicurezza, ovvero riducendo sia la generazione di emissioni indesiderate che i rischi di sversamenti nell'ambiente.
23. Per le emissioni diffuse legate alla formazione dei cumuli esterni ed alla movimentazione e lavorazioni in piazzale dei rifiuti/materiali, con cadenza almeno settimanale dovrà essere utilizzata una moto spazzatrice e, in caso di lavorazioni eccezionali particolarmente polverose si dovrà utilizzare cannoni nebulizzatori mobili per l'abbattimento di polveri; si dovrà provvedere alla bagnatura delle superfici del piazzale in caso di necessità.
24. Sui mezzi che, dopo lo scarico, lasceranno il sito dovrà essere effettuato un controllo visivo in merito alla presenza di residui polverosi sulle pareti esterne e sulle ruote. Nel caso vi sia presenza di materiale lo stesso deve essere rimosso. In particolare i mezzi non devono lasciare il sito prima della pulizia, ove la stessa risulti necessaria a seguito dell'esame visivo.

3.2 EMISSIONI DIFFUSE

Sigla	Origine emissioni	Inquinanti potenzialmente emessi	Sistemi di contenimento/mitigazione adottati
ED1	Cernita e lavorazione di rifiuti/metalli di recupero (recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici) Operazioni di ossitaglio Cumuli-Saldatura (occasionale)	Polveri totali, Al,Co, CrVI, Fe,Mn, Ni, Cu, Tl, V,Zn	Utilizzo di moto spazzatrice con cadenza periodica secondo necessità /All'occorrenza bagnatura del materiale /Procedure
ED2	Demolizione veicoli fuori uso	Vapori di benzina/gasolio	Utilizzo idonea attrezzatura per aspirazione e stoccaggio/Procedure
	Prelievo fluidi e componenti pericolosi	Gas refrigeranti (anche CFC e HCFC)	Utilizzo idoneo recuperatore conforme, per le parti applicabili, alla norma ISO 11650:1999 Iscrizione Azienda e personale dedicato al Registro Nazionale Fgas /Procedure
ED2 bis	Demolizione veicoli fuori uso	Vapori di benzina/gasolio	Utilizzo idonea attrezzatura per aspirazione e stoccaggio/Procedure
	Prelievo fluidi e componenti pericolosi	Gas refrigeranti (anche CFC e HCFC)	Utilizzo idoneo recuperatore conforme, per le parti applicabili, alla norma ISO 11650:1999 Iscrizione Azienda e personale dedicato al Registro Nazionale Fgas /Procedure

4 SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico (S4), costituito dalle acque meteoriche potenzialmente contaminate (acque di dilavamento) dovrà rispettare i limiti di emissione in pubblica fognatura previsti dalla specifica colonna della tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs.152/2006, fatti salvi i seguenti limiti in deroga, già concessi e confermati da C.I.R.A. S.r.l., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, con nota prot. n. 584 del 05/08/2022, agli atti con prot. n. 31013 del 08/08/2022:

Parametro	Concentrazione MAX (mg/l)
SOLIDI SOSPESI TOTALI	500
IDROCARBURI TOTALI	300
TENSIOATTIVI TOTALI	500
FERRO	20
MANGANESE	20
ALLUMINIO	10

2. Lo scarico denominato S4 dovrà essere dotato di misuratore (sigillato) attestante i volumi immessi in pubblica fognatura.
3. La ditta dovrà mantenere gli impianti e gli scarichi sempre accessibili per eventuali campionamenti e/o sopralluoghi; a tal fine tutti gli scarichi idrici diversi da scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici – docce – mense) presenti in stabilimento devono essere dotati di pozzetto di campionamento accessibile in sicurezza ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
4. Gli scarichi delle “acque meteoriche potenzialmente non contaminabili” devono essere dotati almeno di pozzetti dissabbiatori e di campionamento.
5. La ditta dovrà effettuare sistematiche ispezioni delle opere connesse agli scarichi, facendo manutenzione agli impianti di trattamento ed effettuando gli espurghi e le pulizie necessarie. Le ispezioni dovranno comunque essere effettuate dopo ogni evento meteorico significativo non consecutivo ad altri.
6. Il monitoraggio degli scarichi dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'**allegato E-Rev.01** alla presente autorizzazione con la frequenza e le tempistiche ivi previste.
7. Qualsiasi modifica da apportare agli scarichi, o alle opere ad essi connesse, dovrà essere preventivamente comunicata a questa Provincia per gli eventuali provvedimenti di competenza. Dovrà inoltre essere data immediata comunicazione di eventuali cambi di titolarità e di gestione degli scarichi.
8. Qualsiasi disservizio anche parziale, occorso agli scarichi e agli impianti di trattamento, anche per attività di manutenzione, dovrà essere preventivamente comunicato, o comunicato contestualmente se imprevedibile, a Provincia, ARPAL e al Gestore del Servizio Idrico Integrato.
9. I controlli analitici dei soggetti deputati al controllo potranno essere effettuati, vista la tipologia degli scarichi, anche con campionamenti istantanei. Gli scarichi non dovranno comunque causare pregiudizio per il corpo recettore, la salute pubblica e l'ambiente, con particolare riferimento al sottosuolo ed alla falda idrica.

5 RUMORE

1. l'Azienda dovrà eseguire un monitoraggio post-operam, entro trenta giorni dall'attivazione dell'Area 13, presso la postazione denominata SV077 e indicata nella planimetria allegata all'istanza in prossimità del capannone; le misure saranno finalizzate al rispetto dei limiti di emissione ed immissione.
2. Il monitoraggio dell'inquinamento acustico, effettuato da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/1995, dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'allegato E-Rev.01 (cinque punti di misura) alla presente autorizzazione con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste.
3. Gli esiti di ogni rilievo fonometrico dovranno essere riportati nelle apposite schede di misura approvate con D.D. Regione Liguria 18/2000; tali schede dovranno essere correlate da: time history, analisi di spettro, livelli percentili (L1, L10, L50, L90, L95, L99).
4. I risultati di rilievi fonometrici ed eventuali elaborazioni degli stessi dovranno essere inoltre corredati dalla valutazione dell'incertezza dei dati stessi; per la valutazione dell'incertezza i riferimenti tecnici sono dati primariamente dalle norme UNI/TR 11326:2009, dalle altre norme tecniche vigenti e loro eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni, secondariamente dalla letteratura tecnico-scientifica di settore.
5. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria, devono essere attuate privilegiando, se possibile, interventi che portino ad una riduzione dell'emissione sonora complessiva dallo stabilimento e comunque verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione emissiva preesistente.
6. Qualora i livelli sonori, rilevati durante le campagne di misura, facciano riscontrare superamenti di limiti stabiliti dalla classificazione acustica, l'Azienda dovrà tempestivamente segnalare la situazione agli Enti preposti, ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 12/98 (Comune), all'ARPAL ed alla Provincia, quale Autorità Competente all'AIA ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; inoltre l'Azienda dovrà elaborare e trasmettere agli stessi Enti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti dalla Classificazione Acustica.
7. In caso di mancato rispetto di quanto sopra previsto, in base all'entità delle risultanze espresse, la Provincia di Savona porrà in atto le azioni di competenza.
8. Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possono influire sulle emissioni sonore, dovrà essere redatta una valutazione previsionale di impatto acustico; una volta realizzati le modifiche o gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici presso le postazioni individuate nell'Allegato E-Rev.01.
9. In caso di eventi registrati o lamentele di terzi, dovranno essere attivate le procedure previste nel piano di gestione rumore esterno e vibrazioni, redatto in conformità alla BAT 17.

6 ENERGIA

1. Secondo quanto previsto nell'allegato E-Rev.01 alla presente autorizzazione con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste, dovrà essere redatto annualmente il bilancio energetico dell'intero impianto.
2. Il bilancio energetico dovrà essere inviato congiuntamente alle altre informazioni ambientali, alla Provincia di Savona, all'ARPAL ed al Comune di Cairo Montenotte.

7 PIANO DI DISMISSIONE E BONIFICA DEL SITO

1. In ordine all'eventuale cessazione – chiusura – dismissione dell'attività, la ditta dovrà darne comunicazione a Provincia, Comune di Cairo Montenotte ed all'Arpal in tempo utile rispetto alla validità dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto.
2. All'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio. In ogni caso il gestore dovrà provvedere:
 - a) a lasciare il sito in sicurezza;
 - b) a svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - c) a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento degli stessi;
 - d) a mantenere in sicurezza il sito, anche nel caso di dismissioni impiantistiche parziali nel corso dell'esercizio dell'attività, le quali dovranno essere preventivamente comunicate a Comune, Arpal e Provincia, provvedendo ad effettuare le operazioni di svuotamento vasche, serbatoi, come sopra indicato, l'eventuale inertizzazione, nonché predisporre le verifiche idonee.
3. Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, la Ditta dovrà comunicare alla Provincia, al Comune ed all'Arpal un cronoprogramma di dismissione approfondito relazionando sugli interventi previsti in ordine alla cessazione – chiusura – dismissione dell'attività.
4. La comunicazione di cui al punto precedente, dovrà essere corredata da un "Piano di Chiusura", riportante attività e tempi di attuazione per il ripristino integrale ed il recupero ambientale dello stato dei luoghi oggetto dell'attività dell'impianto, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di contaminazione del suolo e sottosuolo, in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico vigente. In particolare prima dell'effettuazione del ripristino ambientale dell'area dovrà essere assicurato che non vi sia stata contaminazione delle matrici ambientali.
5. Le attività relative alla chiusura dell'impianto dovranno concludersi nel minor tempo tecnico possibile e, comunque, entro la scadenza dell'autorizzazione, salvo eventuali motivate e concordate specifiche proroghe concesse in ambito di valutazione del Piano di Chiusura.
6. A conclusione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi connessi alla cessazione/chiusura/dismissione dell'attività, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia, al Comune e ad Arpal, corredata da:
 - a) relazione attestante i lavori svolti
 - b) idonei elaborati tecnici
 - c) documentazione fotografica panoramica e di dettaglio.

La Ditta dovrà inoltre attuare le ulteriori eventuali attività che gli Enti competenti di cui sopra giudicheranno eventualmente necessari per il completamento dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi già svolti.

8 PRESCRIZIONI GENERALI ATTIVITÀ IPPC

1. La Ditta dovrà conservare presso gli uffici dell'impianto, per essere rese immediatamente disponibili ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale, le seguenti planimetrie, almeno in formato A1, dell'insediamento dalle quali risultino:
 - a) sistema fognario, di acque civili, meteoriche e di processo – pozzetti di campionamento – vasche di accumulo, e/o equalizzazione – punti di scarico finale identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione
 - b) aree destinate al deposito dei rifiuti
 - c) punti di emissione in atmosfera identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione
 - d) le zone dedicate alla sosta temporanea dei mezzi che hanno dato luogo ad anomalie radiometriche.
2. Dette planimetrie dovranno essere tenute costantemente aggiornate, riportando ivi anche eventuali modifiche non sostanziali operate dall'azienda nel corso del tempo. Il mancato aggiornamento delle planimetrie e/o la non rispondenza delle stesse con lo stato di fatto costituirà violazione delle prescrizioni.
3. Devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili.
4. Non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi.
5. Le aree operative esterne, il piazzale destinato alla viabilità, il parcheggio, nonché le griglie di raccolta delle acque di dilavamento dovranno risultare costantemente puliti, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche.
6. Devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze.
7. In caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'Autorità Competente, Comune e l'Arpal, e adotta, entro le 24 ore successive, le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'Autorità Competente, Comune ed Arpal.
8. Tutti i macchinari e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione.
9. I rifiuti solidi o liquidi derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia.
10. Deve essere garantita la vigilanza diurna e notturna dell'impianto attraverso una specifica procedura che dovrà essere comunicata entro 90 giorni dal rilascio del presente atto e dovranno essere indicati i numeri telefonici di riferimento, da contattare ad attività non presidiata. I numeri di telefono di riferimento devono essere anche esposti su cartello leggibile visibile dall'esterno ad attività non presidiata.
11. Al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria.

12. Il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.
13. La cessazione di attività dell'impianto autorizzato con la presente autorizzazione deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla "restituzione formale" del provvedimento autorizzativo.
14. A far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino ad avvenuta bonifica, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

9 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC)

Relativamente al piano di monitoraggio PMC di cui all'Allegato E-Rev.01:

1. L'Azienda dovrà effettuare i controlli periodici prescritti dal PMC, comunicando all'A.C. e ad ARPAL – Settore AIA e Grandi Rischi, con almeno 15 gg di anticipo, le date in cui intende effettuare tali controlli, per consentire l'eventuale presenza all'effettuazione dell'autocontrollo da parte degli Enti di controllo.
2. Il Gestore dovrà garantire anche il rispetto delle condizioni generali previste nel Piano di monitoraggio e controllo.
3. All'interno del report da predisporre annualmente entro il 30 aprile con le modalità di cui al PMC, dovrà essere riportato anche l'elenco dei rifiuti prodotti nell'anno precedente, nonché le misure che si intenderebbero attuare al fine della loro riduzione nel prosieguo in un'ottica di perseguimento degli obiettivi di economia circolare.